

# Il Tricolore, una storia antica

di Paolo Bonini

La bandiera (art. 12) e il presidente della Repubblica come rappresentante dell'unità nazionale (art. 87 Cost.) sono gli unici simboli della Repubblica che la Costituzione menziona esplicitamente. Per questo il richiamo al tricolore tra i Principi fondamentali assume una notevole importanza: si potrebbe modificare l'art. 87 Cost., cioè "ciò che rappresenta" il presidente, ma non l'art. 12 Cost. Inoltre, sempre per la collocazione, è escluso che il governo possa intervenire sulla disciplina della bandiera senza essere autorizzato da norme di legge.

## Articolo 12

*«La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.»*

Riferimenti alla bandiera sono inseriti nelle costituzioni a partire dalla Rivoluzione francese. Così cessa di essere un semplice segno distintivo e comincia ad assumere un significato di identità per la "nazione" intera. I cittadini si identificano in quel drappo e in esso sintetizzano le proprie differenze. Oggi simboleggia l'unità nazionale in un contesto di democrazia pluralista: se tale unità esiste sul piano istituzionale, non è scontata rispetto alle differenze culturali e sociali tra i cittadini. La bandiera dunque, simboleggia l'unità dei valori, dei principi fondamentali stessi, su cui si radica la società italiana nella vita quotidiana. Per questo, è utilizzata dai privati insieme ad altri simboli espressione di altri valori più specifici (si pensi alla bandiera della "pace" o a quelle associative), che di volta in volta la affiancano in contesti, appunto, privati.

Il tricolore era in origine il vessillo della "legione lombarda"; Napoleone lo consegnò il 6 novembre 1796 ai militari utilizzando i colori della città di Milano (bianco e rosso), uniti con quello scelto per le divise dei legionari (verde). A Reggio Emilia, il 7 gennaio 1797, il Congresso cispadano, su proposta di Giuseppe Compagnoni, trasforma questo vessillo militare nel simbolo di uno Stato: la Repubblica cispadana. Divenne simbolo della guerra unitaria italiana quando Carlo Alberto, re di Sardegna, il 23 marzo 1848, promulga l'editto con cui emenda lo Statuto albertino, adottato come costituzione di quel regno il 4 marzo, e dispone che le truppe avrebbero usato "entrando sul territorio della Lombardia e della Venezia, lo scudo dei Savoia sovrapposto alla bandiera tricolore italiana". Il regime fascista ha poi abusato del tricolore per la sua propaganda, con questo sillogismo: la bandiera rappresenta lo Stato, lo Stato è il fascismo, la bandiera rappresenta il fascismo.

Travolto il regime monarchico ed archiviata l'esperienza fascista, l'Assemblea costituente non discute molto sul tricolore. Il motivo in realtà è semplice: da un secolo esatto quei colori rappresentano l'Italia, ormai nell'idea di nazione italiana ci sono il verde il bianco e il rosso, in questo ordine. Inoltre, cessata la guerra, ma prima della Costituente, il presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, con il suo primo decreto legislativo da facente funzioni di capo provvisorio dello Stato, il 19 giugno 1946, disponeva, all'art. 8: "Fino a quando non venga diversamente deliberato dall'Assemblea Costituente, la bandiera



nazionale è formata da un drappo rettangolare, distinto verticalmente in tre sezioni eguali, rispettivamente dei colori verde, bianco e rosso. Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura". Più avanti, sempre nel periodo transitorio, il d.lg.c.p.s. del 9 novembre 1947, n. 1305, stabilisce che il tricolore italiano sia la base per le bandiere della marina militare e mercantile.

È la prima Sottocommissione che si occupa del tricolore. Il 3 dicembre 1946 si vota sul testo di Cevo-lotto: "La bandiera della Repubblica italiana è verde, bianca e rossa". Togliatti obietta che in tal modo non si capisce se siano verticali ovvero orizzontali. Tale idea si concretizza nell'art. 2 del progetto del 31 gennaio 1947, nel quale si segue l'esempio francese del 1946, che proprio all'art. 2 stabiliva la disciplina della sua bandiera<sup>1</sup>: "La bandiera d'Italia è il "tricolore": verde, bianco e rosso a bande verticali di uguali dimensioni". Da questo punto di partenza, il 24 marzo 1947 si discute e vota: il primo emendamento, accolto in parte, prevedeva una formula più breve e l'eliminazione del riferimento ai colori: "la bandiera della Repubblica è il tricolore italiano" (proposto da Clerici). Altri due emendamenti (Selvaggi e Condorelli), sono respinti, il secondo tra interruzioni, prevedevano rispettivamente: di inserire al centro una "lupa romana sormontata da corona civica turrata"; "di ripristinare lo stemma sabauda".

La legge e i regolamenti amministrativi specificano le norme sul resto (tonalità dei colori, posizione dell'asta, esposizione).

Le prime leggi sull'uso della bandiera sono degli anni 20: il regio decreto-legge n. 2072/1923<sup>2</sup>, recante "Norme per l'uso della bandiera nazionale"<sup>3</sup>; la legge n. 1085/1929 per la "Disciplina della esposizione di bandiere estere" (via via censurato dalla Corte costituzionale); due articoli del codice penale, adottato nel 1930, nell'ambito dei "delitti contro la personalità dello Stato: l'art. 292 per il reato di vilipendio della bandiera nazionale (o di altro emblema dello Stato) e l'art. 299 per punire l'offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero. Il pregio di questo impianto, nonostante inficiato dalla logica fascista del controllo e del rispetto dello Stato, è di aver sottratto alle amministrazioni locali la discrezionalità di come comportarsi rispetto alla bandiera: in questo modo si è uniformato il comportamento di tutte le amministrazioni italiane, e si è sottratto il tricolore agli abusi delle logiche politiche/partitiche.

Dopo la Costituzione, solo con legge n. 22 del 1998 è stata disposta una disciplina sull'uso della bandiera. Il problema giuridico che si è posto attiene al rinvio di questa legge a regolamenti di delegificazione<sup>4</sup>, adottati dal governo. Inoltre, il regolamento adottato da governo, il d.p.r. n. 121 del 2000, stabilisce che la bandiera sarà esposta in tutte quelle situazioni individuate "caso per caso dal presidente del Consiglio ... ovvero in abito locale dal prefetto". Alcuni interpreti suggeriscono che sia il presidente della Repubblica, unico altro soggetto titolare dell'unità nazionale, il naturale garante dei simboli, e dunque egli potrebbe meglio stabilire quando e come il simbolo per eccellenza sia utilizzato. La stessa legge n. 22/1998 dispone quando e come esporre le bandiere degli enti locali e delle Regioni, e soprattutto un'importante novità: davanti a tutti gli uffici pubblici (e sulla torre del Quirinale), campeggia anche la bandiera dell'Unione europea. Anche questa è un simbolo di una determinata unità, si spera sempre più concreta. La legge n. 671 del 1996 ha poi dichiarato il 7 gennaio la giornata della bandiera, rinviando per le modalità di celebrazione annuale ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

<sup>1</sup> *L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d'égalles dimensions.*

<sup>2</sup> Il decreto-legge è stato abrogato solo nel 1998.

<sup>3</sup> Il decreto è stato convertito in legge n. 2264/1925.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400 del 1988.

